



**REGOLAMENTO D'USO DELLE MURA MEDICEE DELLA CITTA' DI GROSSETO
DEGLI SPAZI E DEI VOLUMI RELATIVI
(Approvato con deliberazione di Consiglio di amministrazione
dell'Istituzione Le Mura del 14/12/2017)**

Art. 1

Ambito di applicazione

Con il presente Regolamento si intende disciplinare l'utilizzo degli spazi in qualsiasi modo definiti, delle superfici e dei volumi compresi all'interno del monumento che cinge il centro storico della città, ivi compreso il piazzale antistante la fortezza medicea ed i camminamenti adiacenti.

In particolare sono definiti spazi delle Mura medicee di Grosseto tutte le superfici non coperte del complesso monumentale.

Sono considerati volumi ed in particolare "immobili", tutte le costruzioni che insistono sulle Mura medicee quali ad esempio il Cassero, la cisterna del Bastione Maiano, comprese le troniere e/o gallerie, e/o i sotterranei.

Del complesso monumentale fanno parte anche gli spazi esterni fino al marciapiede e/o strade, e/o parcheggi, (questi esclusi), perimetrali al monumento e strettamente pertinenziali e/o connessi al monumento stesso.

Art. 2

Concessione in uso dei beni

L'Istituzione "Le Mura" potrà autorizzare l'uso e/o la concessione degli spazi e degli immobili del complesso monumentale delle Mura e gli altri di sua competenza, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento e in coerenza con il Regolamento dell'Istituzione Le Mura approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20/04/2017.

Art. 3

Uso ordinario degli spazi

Gli spazi dei bastioni e delle cortine delle Mura medicee sono destinati ad essere fruiti in linea prioritaria pedonalmente o con la bicicletta attraverso l'apposita pista ciclabile.

L'uso delle biciclette, anche a più posti, è ammesso purché a velocità moderata e compatibilmente con la presenza dei pedoni.

E' consentito l'uso di trenini turistici, purché normati ed appositamente disciplinati nonché di altri mezzi appositamente autorizzati.

E' autorizzato l'uso di carrozze trainate da cavalli purché siano adottati idonei accorgimenti per la raccolta delle deiezioni e siano osservati eventuali ulteriori prescrizioni, al fine di evitare danneggiamenti al manto stradale e al Monumento.

E' vietato l'accesso alle Mura di qualsiasi tipo di automezzi e motocicli salvo quelli appartenenti alle aziende erogatrici di servizi (ENEL, Telecom, Gea, ecc.), purché a velocità moderata, delle autovetture di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi previsti agli articoli 5 e 8 del presente regolamento.

E' assolutamente vietato salire sui parapetti, sia in muratura che in terrapieno, lungo il lato esterno ed interno delle cortine e dei Baluardi delle Mura, fatte salve le necessità di manutenzione. E' vietato campeggiare, pernottare e accendere fuochi nell'intero complesso monumentale.

Art. 4

Attività permesse

Gli spazi delle Mura potranno essere concessi per le seguenti attività:

- a) Manifestazioni sportive;
- b) Manifestazioni di carattere culturale, sociale/educativo, artistico, scientifico, ludico, ricreativo e similari;
- c) Cerimonie, attività commerciali e promozionali purché compatibili con il decoro dei luoghi;
- d) Per ogni altra iniziativa comunque ritenuta accoglibile dall'Istituzione "Le Mura".

Art. 5

Accesso e transito autoveicoli

Per le attività di cui all'articolo 4 è ammesso l'accesso e il transito di mezzi e veicoli sulle Mura medicee esclusivamente per il carico e scarico e comunque per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni in questione.

Gli organizzatori delle manifestazioni, in relazione alla necessità ed alla natura della specifica iniziativa, possono altresì richiedere di far accedere e sostare autovetture, motocicli, mezzi speciali, di servizio ecc... sulle Mura medicee; le autorizzazioni relative saranno rilasciate dall'Istituzione, di norma, a titolo oneroso.

Per le attività organizzate dall'Istituzione e/o dall'Amministrazione comunale, le necessarie autorizzazioni saranno rilasciate a titolo gratuito.

Sarà altresì consentita a titolo gratuito il solo accesso senza sosta alle vetture a servizio di persone disabili se munite dello speciale contrassegno.

Art. 6

Domanda per la concessione in uso temporaneo degli spazi

I soggetti pubblici e/o privati che intendano richiedere l'uso degli spazi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, dovranno presentare specifica domanda all'Istituzione "Le Mura" su apposito modulo, che dovrà necessariamente specificare:

- denominazione del soggetto richiedente;
- nome, cognome, indirizzo, telefono e/o recapiti del soggetto richiedente o del legale rappresentante;
- l'oggetto del tema o del programma della manifestazione e comunque ogni indicazione utile per comprendere le finalità e le modalità di svolgimento della manifestazione stessa;
- durata della manifestazione con il giorno e l'orario di inizio e il periodo complessivo di svolgimento, inclusi i giorni necessari per l'eventuale allestimento e disallestimento;
- stima della presumibile affluenza di pubblico all'iniziativa proposta;
- eventuali servizi accessori di cui si richieda la fornitura;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità diretta da parte del richiedente

firmatario anche per eventuali danni a persone e/o cose.

L'Istituzione "Le Mura" si riserva di richiedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali cauzioni e/o la sottoscrizione di apposita polizza fidejussoria e/o assicurativa di idoneo massimale, a tutela del bene e per eventuali responsabilità civili derivanti dalle manifestazioni oggetto della richiesta.

Art. 7

Rilascio della concessione per eventi e/o manifestazioni

La competenza al rilascio della concessione per l'utilizzo degli spazi previo assenso del Consiglio di amministrazione, è del Direttore dell'Istituzione o suo delegato.

La concessione non sarà rilasciata quando la richiesta sia o possa apparire incompatibile con il carattere ed il decoro del monumento e quando si preveda che dalla concessione stessa possa derivare un qualche rischio per la conservazione del bene o per motivi potenzialmente pregiudizievoli di altra natura.

L'eventuale diniego e/o revoca della concessione deve essere specificamente motivato; nel caso di revoca senza responsabilità del concessionario, a questi verrà rimborsato il canone versato senza che null'altro abbia a pretendere ad alcun titolo.

Nella concessione saranno indicate le condizioni e le modalità d'uso degli spazi ed eventuali altre prescrizioni ritenute opportune. Per il rilascio delle concessioni si terrà conto, tra l'altro:

- del rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- dell'ordine di presentazione delle domande;
- della compatibilità della manifestazione proposta con lo stato e le condizioni dei luoghi.

Le attività promosse dall'Istituzione o comunque dall'Amministrazione comunale, hanno sempre la priorità sulle diverse proposte da realizzare sul monumento.

Qualora l'utilizzo degli spazi comporti la temporanea chiusura al pubblico o interdizione di aree, i costi per la predisposizione di tale chiusura e della relativa sorveglianza saranno a carico dei richiedenti.

La concessione è soggetta, di norma, alla corresponsione di un canone tariffario di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Solo in caso di eventi di particolare rilevanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, opportunamente documentata, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Le Mura" può concedere una riduzione del canone fino anche alla totale gratuità dello stesso.

Resta comunque inteso che i costi riferiti alla gestione delle utenze degli immobili e degli spazi delle mura medicee utilizzati per le manifestazioni di cui sopra, nonché i costi relativi alle procedure istruttorie, dovranno comunque prevedere una quota minima di compartecipazione che sarà determinata, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione.

Art. 8

Accesso alle attività permanenti sulle Mura

Oltre a quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del presente Regolamento potrà essere autorizzato l'accesso di veicoli sulle Mura medicee in relazione alle attività ed ai servizi presenti sulle stesse, purchè a velocità moderata.

Le autorizzazioni a titolo oneroso, saranno rilasciate per il numero di automezzi ed il tempo strettamente necessario. Eventuali deroghe in relazione alle tipologie e alle necessità delle attività di cui al presente articolo, potranno essere consentite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione.

Art. 9

Concessione beni immobili

I beni immobili facenti parte del complesso delle mura medicee dei quali l'Istituzione già abbia o possa avere la gestione, così come definiti all'art. 1, potranno essere concessi in uso a soggetti pubblici e/o privati, fatti salvi quelli già occupati da precedenti rapporti in essere e quelli oggetto di specifici progetti ed interventi. Tali beni saranno assegnati, di norma, in concessione tramite procedura di evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di apposito avviso che definisca le modalità di presentazione della domanda e i criteri che l'Istituzione, di volta in volta, vorrà disciplinare. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono citare, i seguenti criteri:

1. Conformità della richiesta agli scopi istituzionali e comunque secondo quanto previsto dal presente Regolamento d'uso e dal Regolamento dell'Istituzione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 20/04/2017;
2. Disponibilità di massima a promuovere, ove richiesto dall'Istituzione ed unitamente alla medesima e/o ad altri soggetti da questa indicati, iniziative di salvaguardia e valorizzazione del monumento e/o a presentare un progetto culturale e sociale, coerente con l'attività che si propone, elaborato e condiviso al fine di produrre iniziative e/o servizi fruibili dalle diverse fasce della popolazione, sia residente nel territorio del Comune di Grosseto, sia in visita turistica;
3. L'eventuale disponibilità da parte del concessionario a garantire l'apertura delle strutture in più fasce orarie nell'arco dell'intera giornata, potrà costituire elemento di ulteriore apprezzamento in sede di selezione.

Le domande presentate saranno esaminate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata.

Nelle procedure di evidenza pubblica di cui sopra, ove consentito dall'ordinamento, potranno essere individuate, in relazione alla tipologia ed alla permanenza delle attività presenti, agli investimenti effettuati ed a particolari straordinarie condizioni e conformazioni strutturali degli immobili, specifiche valutazioni.

Art. 10

Rilascio della concessione dei beni immobili

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Le Mura, presa visione delle graduatorie stilate dall'apposita Commissione, procederà all'assegnazione degli immobili attenendosi ai criteri previsti nello specifico bando ed in base alla coerenza della richiesta rispetto alla *mission* istituzionale.

Art. 11

Canone

L'assegnazione attraverso specifico atto concessorio, è conferita dietro corresponsione di un canone.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, sulla base della validità e della rilevanza del progetto proposto, potrà concedere la riduzione del canone o la gratuità dello stesso.

L'Istituzione, attraverso il Consiglio di amministrazione, si riserva la facoltà, anche per singoli eventi e/o manifestazioni giudicati particolarmente meritevoli, di addebitare, comunque, un costo forfettario riferibile ai consumi, alle spese di istruttoria ecc.

I canoni per l'uso degli spazi e dei volumi sono determinati in base alle caratteristiche e alla tipologia degli eventi proposti.

I canoni sono comprensivi dell'uso delle attrezzature di servizio collocate negli spazi e nei volumi e delle spese di riscaldamento ed elettricità.

Nel caso tuttavia che le attività programmate debbano protrarsi (previa autorizzazione da

formalizzarsi espressamente nell'atto di concessione) oltre l'orario di apertura dei locali o di servizio degli addetti, il concessionario dovrà rispondere una maggiorazione del canone. La ricevuta di versamento del canone e la cauzione dovuta dovranno essere consegnate dal concessionario all'ufficio Istituzione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 12

Deposito cauzionale

L'Istituzione si riserva di individuare, di volta in volta, in relazione alla specificità dei singoli eventi, gli importi dell'eventuale deposito cauzionale o fidejussione da richiedere ai concessionari, a garanzia di danneggiamenti od uso improprio o non convenuto dei locali, degli spazi, delle strutture e delle attrezzature.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, rilevato insindacabilmente dall'Istituzione, comporterà la revoca immediata della concessione e l'acquisizione integrale della cauzione da parte dell'Istituzione.

L'acquisizione della cauzione o fidejussione non estingue comunque l'obbligo del concessionario al risarcimento di ogni danno di valore superiore al suo importo.

La cauzione dovrà essere versata dal soggetto richiedente, almeno cinque giorni prima dell'evento/manifestazione/iniziativa proposta, presso la tesoreria dell'Istituzione e verrà restituita previo assenso derivante dal rispetto integrale delle condizioni di concessione.

La ricevuta di versamento o la fidejussione dovranno essere esibite all'Istituzione affinché sia disposta l'apertura e la consegna degli spazi e/o volumi e/strutture.

Qualora lo ritenga necessario per garantire l'integrità e la conservazione degli spazi/strutture ed attrezzature, l'Istituzione potrà richiedere al concessionario di indicare in planimetria la tipologia e le caratteristiche dell'occupazione che si intenderà attuare in ordine agli spazi concessi.

Art. 13

Consumi ed utenze

Per quanto attiene le concessioni e/o assegnazioni di durata superiore ai 12 mesi, i consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, telefono, tariffa per lo smaltimento dei rifiuti) nonché l'ordinaria manutenzione, sono a carico del concessionario al quale saranno volturati, sempre a spese proprie, i relativi contratti.

Art. 14

Durata della concessione degli immobili e degli spazi

La durata della concessione relativa ai beni immobili del Monumento, di norma, non potrà superare i sei anni, eventualmente prorogabili, a seguito di specifiche richieste e/o necessità che si siano determinate nel corso del rapporto e comunque ritenute meritevoli di accoglimento dall'Istituzione.

Relativamente alle concessioni di beni immobili e/o spazi per la realizzazione di manifestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la durata massima continuativa potrà essere di trenta giorni oltre a due giorni per le operazioni di allestimento e due giorni per quelle di disallestimento.

Per proposte di rilevante interesse e valore culturale o comunque che richiedano un importante impegno organizzativo, l'Istituzione potrà disporre in deroga ed autorizzare motivatamente eventuali proroghe.

Art. 15

Obblighi e oneri a carico del concessionario

1. L'Istituzione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose dovuti al non corretto uso di spazi, strutture, impianti ed attrezzature durante il periodo della concessione. I materiali e gli impianti usati per gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di antincendio.
2. I concessionari saranno obbligati:
 - a) a munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamenti relativamente alle attività espletate nell'ambito della concessione;
 - b) a non alterare e/o danneggiare in nessun modo le strutture murarie e le attrezzature fisse e/o mobili di proprietà comunale e comunque gestite dall'Istituzione collocate nei locali;
 - c) a non collocare materiale espositivo direttamente sulle strutture murarie e sulle pareti dei locali. E' assolutamente vietato mettere chiodi o staffe sia nei muri e pareti che nelle parti lignee, applicare manifesti, cartelloni e/o altro materiale informativo al di fuori degli spazi consentivi. E', inoltre vietato ingombrare con espositori e/o strutture anche facilmente rimovibili i vani di accesso ed i vani delle uscite di sicurezza delle strutture e degli spazi;
 - d) a ricollocare secondo le indicazioni dell'ufficio le strutture ed attrezzature interne eventualmente utilizzate o spostate durante la manifestazione;
 - e) a non utilizzare gli spazi e le strutture concesse per attività diverse da quelle oggetto della concessione;
 - f) a corrispondere anticipatamente i canoni di locazione e le cauzioni-fidejussioni dovute;
 - g) a sostenere tutti i costi tecnico-logistici, organizzativi e di gestione degli spazi e/o degli immobili per la durata della concessione;
 - h) ad utilizzare per le attività di pulizia e di custodia le ditte concessionarie eventualmente individuate dal Comune di Grosseto e/o dall'Istituzione, alle condizioni da questi concordate, con le stesse;
 - i) a sottoscrivere formale dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui sopra prima della consegna degli spazi e/o degli immobili.

In relazione alla tipologia di eventi/manifestazioni/iniziativa che verranno proposte/richieste, l'Istituzione potrà richiedere al concessionario la presentazione di una idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi RCT, furto, danneggiamento o altri rischi da valutarsi di volta in volta.

Una volta cessata l'utilizzazione, l'Istituzione provvederà al controllo sullo stato degli spazi e delle strutture. Qualora le strutture e/o i beni risultassero deteriorati, l'Istituzione si riserverà di procedere alla quantificazione dell'entità del danno e di dar corso conseguentemente alla richiesta di risarcimento nei confronti dell'utilizzatore incamerando, altresì, le eventuali cauzioni già versate.

La richiesta d'uso degli spazi e/o immobili, presuppone l'accettazione di tutte le norme previste nel presente Regolamento che verrà consegnato in copia ai richiedenti l'uso, in allegato alla concessione.

Art. 16

Lavori a carico del concessionario

In considerazione dello stato attuale di degrado di molti dei volumi e degli immobili facenti parte del complesso monumentale e necessitanti di importanti opere di ristrutturazione e

restauro, riqualificazione e risanamento, l'Istituzione potrà adottare specifici progetti e bandi di affidamento a terzi finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali. In tali casi, ovvero quando il concessionario sia disponibile ad accollarsi l'onere di lavori di straordinaria manutenzione dell'immobile di cui sopra, previa autorizzazione dell'Istituzione "Le Mura" e delle altre autorità competenti, la durata della concessione potrà essere ampliata e commisurata all'ammortamento totale e/o parziale delle spese sostenute.

Art. 17

Modalità d'uso del bene

Il concessionario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione restituendolo alla scadenza stabilita, senza alcuna necessità di preventivo atto di disdetta e dovrà tenere l'immobile oggetto della concessione con la cura del "buon padre di famiglia" eseguendo frequentemente i lavori di ordinaria manutenzione. Potrà essere motivo di revoca della concessione, lo scarso decoro nella tenuta dei beni, segnalata per scritto dall'Istituzione "Le Mura" e la mancanza di adeguamento a quanto richiesto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della prima comunicazione.

La mancata corresponsione del canone pattuito, se protratta oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza, darà luogo alla decadenza di fatto dalla concessione. Resta ferma ogni tutela dell'Istituzione "Le Mura" per il recupero degli importi maturati.

Possono costituire causa di decadenza immediata la subconcessione a qualsiasi titolo a soggetti terzi dei beni assegnati in assenza di autorizzazione preventiva da parte dell'Istituzione oltrechè qualsiasi ulteriore grave violazione della concessione rilasciata.

L'assegnatario è tenuto alla presentazione annuale all'Istituzione di una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. L'Istituzione potrà richiedere dati ed informazioni integrative sulla utilizzazione stessa. E' fatto obbligo al concessionario di adempiere alla richiesta entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

L'Istituzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di poter accedere in qualsiasi momento ai locali dati in concessione, al fine di controllarne lo stato di manutenzione e di conservazione, nonché il corretto uso e il rispetto di tutte le prescrizioni afferenti le modalità di gestione del bene, ciò anche in presenza di eventi, manifestazioni e specifiche iniziative.

Art. 18

Uso temporaneo degli spazi coperti

Per tutti gli immobili, le aree e/o gli spazi delle Mura medicee è consentito l'uso temporaneo da parte di soggetti terzi, previa verifica di disponibilità e autorizzazione dell'Istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione potrà concederli a soggetti pubblici e privati per convegni, conferenze, riunioni, manifestazioni di carattere sociale-culturale, educativo e scientifico, sportivo, cerimonie, attività commerciali, promozionali, eccetera e per ogni altra attività reputate importanti e significative per la valorizzazione del monumento.

I soggetti che intendono richiedere l'uso dei locali e degli spazi devono farne domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Per il rilascio delle concessioni si terrà conto, tra l'altro:

- della rilevanza dell'iniziativa/progetto;
- dell'ordine di presentazione delle domande;
- della compatibilità dell'attività proposta con lo stato dei locali;
- della loro disponibilità.

Le attività promosse dall'Istituzione e dall'Amministrazione Comunale hanno sempre la

precedenza.

L'eventuale diniego e/o revoca delle concessioni e/o autorizzazioni temporanee dovranno essere motivate. Nel caso di revoca senza responsabilità del concessionario, verrà restituito il canone versato, senza altri rimborsi.

Il patrocinio dell'Istituzione "Le Mura" o dell'Amministrazione Comunale ad un qualsiasi evento, potrà comportare la riduzione e/o addirittura la gratuità della concessione.

Al fine di arricchire il patrimonio culturale della città nel caso di mostre e/o esposizioni d'arte che si tengano nei locali di competenza dell'Istituzione, l'organizzatore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, potrà proporre la cessione di una o più opere d'arte a scomputo parziale o totale della tariffa per l'utilizzo dei locali.

Art. 19

Revoca delle concessioni

Le concessioni che riguardino manifestazioni e/o iniziative e/o eventi potranno essere motivatamente revocate, a giudizio insindacabile dell'Istituzione in caso di improvvise, impreviste e improrogabili necessità che si dovessero manifestare successivamente alla concessione.

La revoca, con comunicazione scritta al firmatario della richiesta di concessione o, in mancanza del tempo necessario, sarà anticipata verbalmente e successivamente formalizzata con apposita comunicazione scritta. In tal caso l'Istituzione è sollevata da ogni obbligo di risarcimento di qualsiasi spesa sostenuta o impegnata dal soggetto richiedente, eccezione fatta per il canone versato. In questo caso il concessionario potrà, in alternativa, o chiedere il rimborso della somma pagata o mantenere il deposito in conto del corrispettivo per ottenere analoga successiva concessione in altra data da concordare.

Art. 20

Uso di giochi e di attrezzature

Il gioco dei bambini e delle attrezzature è consentito negli spazi verdi e calpestabili ed in tutte le aree eventualmente attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco potranno essere utilizzate solo dai bambini nelle fasce di età indicate sulle attrezzature stesse, sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

I giochi, così come le altre attrezzature installate, dovranno essere utilizzati in modo conforme alla funzione per cui sono predisposti e con le modalità eventualmente indicate.

L'Istituzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o incidenti derivanti dall'inosservanza di quanto sopra.

Art. 21

Animali

I proprietari dei cani o di altri animali o le persone incaricate della loro custodia, debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo sporcato dagli escrementi degli animali loro affidati. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti ad utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento degli escrementi degli animali ed a dotarsi delle attrezzature necessarie. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti a tenere gli animali al guinzaglio e, ove previsto, con museruola e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia ed a condurli in modo non pericoloso.

Conformemente alla normativa vigente ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i

giardini, i parchi; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.

Art. 22

Riprese cine-fotografiche gratuite

Le riprese cine-fotografiche eseguite senza scopo commerciale o promozionale, non sono soggette ad alcuna autorizzazione da parte dell'Istituzione.

Sono altresì gratuite, previa comunicazione all'Istituzione "Le Mura", le riprese fotografiche professionali da eseguirsi senza l'utilizzo di apparecchiature che occupino il suolo pubblico.

Art. 23

Riprese cine-fotografiche soggette ad autorizzazione

Le riprese cine-fotografiche che comportino l'uso di apparecchiature fisse che occupino anche temporaneamente il suolo pubblico devono essere preventivamente autorizzate dall'Istituzione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione stessa.

L'interessato a tal fine deve presentare una specifica domanda all'Istituzione, indicando l'area da riprendere, il numero delle riprese, il loro scopo.

Nell'autorizzazione dovranno essere stabilite le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare il bene ed a evitare intralcio ai cittadini ed ai turisti.

Art. 24

Tariffe e canoni

Per la concessione in uso degli spazi, le autorizzazioni all'esercizio di attività e l'accesso sulle Mura medicee, potranno essere previste tariffe o canoni da corrispondere in aggiunta agli importi obbligatori per legge.

Le tariffe e/o canoni dovranno essere approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione.

Art. 25

Sanzioni

Chiunque trasgredisca a quanto stabilito dal presente Regolamento, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Alle sanzioni pecuniarie per il presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge 24/11/1981 n. 689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente Regolamento, il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 26

Rinuncia all'uso

Nel caso in cui l'interessato rinunci all'uso degli spazi e alle attività autorizzate, la tariffa e/o il canone eventualmente versati verranno restituiti purché ne venga fatta richiesta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'utilizzo di quanto sopra.

Art. 27

Sponsorizzazioni

Le attività di conservazione, restauro, valorizzazione e promozione delle Mura medicee e degli spazi a verde possono essere sviluppate con la compartecipazione di sponsor pubblici e privati, attraverso attività di co-marketing, e forme di pubblicità commerciale o ancora avvalendosi delle procedure normative fissate dalla cosiddetta "art bonus" ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014 n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. La decisione in merito è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione "Le Mura". Gli eventi e le manifestazioni realizzate dal Comune e dall'Istituzione negli spazi descritti nei precedenti capoversi, possono essere finanziate con sponsor e/o pubblicità.

Art. 28

Forme di pubblicità

Sulle Mura medicee sono ammesse forme temporanee di pubblicità e promozione, purchè in linea con il decoro del monumento e con la sua conservazione. Tali autorizzazioni sono vincolate al parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione .

Art. 29.

Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce e abroga, a far data dalla sua approvazione, ogni Regolamento e/o disposizioni relativamente al Monumento delle Mura medicee di Grosseto, così come definitivo all'art. 1 dello stesso.

Istituzione "Le Mura"

Comune di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

Tel. 0564.488.081/82/83 - fax 0564.413.703

Partita IVA e C.F. 01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it